

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4422

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOLA MOLTENI, ALLASIA, BITONCI, CAVALLOTTO,  
COMAROLI, D'AMICO, DI VIZIA, FEDRIGA, FOLLEGOT,  
GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, MAGGIONI, MUNERATO,  
PINI, POLLEDRI, RIVOLTA, TORAZZI**

Istituzione dell'Ordine professionale degli ufficiali giudiziari e delega al Governo per la definizione dell'ambito della professione, della sua organizzazione territoriale, per l'istituzione degli uffici notificazioni e protesti e il riordino della disciplina relativa alle notificazioni, nonché definizione delle attività di competenza degli istituti di vendite giudiziarie

*Presentata il 15 giugno 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente riforma del processo di esecuzione, avvenuta negli anni 2005 e 2006, ha contribuito a innovare e semplificare le procedure e ad avvicinare il quadro normativo a quello europeo. L'applicazione di questi anni ha evidenziato tuttavia la necessità di addivenire in tempi brevi alla riforma della figura dell'ufficiale giudiziario nel nostro ordinamento. L'ufficiale giudiziario è tuttora una figura ambigua, in parte dipendente pubblico e in parte libero professionista. È ormai improcrastinabile va-

lorizzare tale figura, potenziando la sua preziosa opera per garantire la migliore tutela al cittadino-utente.

Le evidenti esigenze di autonomia operativa dell'attività dell'ufficiale giudiziario, connesse con la necessità di rispettare un sistema di regole e di controlli che assicurino l'esercizio obbligatorio delle prestazioni richieste con rispetto della legalità e della puntualità del servizio, evidenziano come l'inquadramento della figura del libero professionista sia quella maggiormente rispondente alle istanze di ridimen-

sionamento dell'intervento pubblico, di efficienza del sistema e di certezza dell'esecutività dei titoli, in un'ottica di piena realizzazione del principio della ragionevole durata del processo espresso dall'articolo 111 della Costituzione.

Per i motivi che precedono è pienamente condivisibile nonché ampiamente apprezzabile il disegno di legge atto Senato n. 749, d'iniziativa dei senatori Berselli e Balboni, contenente delega per l'istituzione della professione intellettuale dell'ufficiale giudiziario: la liberalizzazione della professione appare un punto di partenza imprescindibile del più ampio dibattito sulla riforma della giustizia.

In sede di indagine conoscitiva per l'istruttoria relativa al citato disegno di legge, sono peraltro state rappresentate diverse criticità che rischiano di pregiudicare seriamente l'approvazione del disegno di legge. I più importanti rilievi espressi nel corso delle audizioni parlamentari sono relativi alle funzioni da attribuire all'ufficiale giudiziario nonché alla fase di transizione al nuovo sistema.

In particolare, perdura l'incertezza sul numero dei soggetti concretamente interessati all'opzione per la libera professione; inoltre, la riforma deve sì tendere a un avvicinamento della figura a quelle omologhe europee, ma al contempo deve armonizzarsi con il contesto italiano, per assicurare il regolare ed efficiente dispiegarsi di tutte le attività processuali o comunque connesse con la richiesta di giustizia da parte dei cittadini.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di riformare in modo sostanziale la figura dell'ufficiale giudiziario, cogliendo lo spirito innovatore e gli intenti del citato disegno di legge atto Senato n. 749, nonché i suoi aspetti salienti; la proposta di legge, tuttavia, risulta migliorata e arricchita sulla base dei contributi emersi durante l'indagine conoscitiva condotta dalla competente Commissione parlamentare.

All'ufficiale giudiziario libero professionista sono riconosciute, innanzitutto, le tradizionali attribuzioni inerenti ai pignoramenti dei beni mobili e immobili già

affermate dal codice di rito e dalla normativa speciale, compresi i poteri connessi, quali l'accesso all'anagrafe tributaria e alle banche dati pubbliche per favorire la ricostruzione del patrimonio del debitore. Altre attività già previste dalla normativa vigente sono l'attuazione dei provvedimenti cautelari e di urgenza, nonché delle sentenze anche straniere, dei lodi arbitrali e dell'esecuzione dei titoli in genere.

Non si può trascurare la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale, nel perseguimento dell'obiettivo di deflazione processuale; sulla stessa scia, sono ancora più rilevanti le novità riguardanti la conciliazione nelle controversie e l'atto di constatazione, con la possibilità di intervenire non solo nelle fasi iniziali del giudizio, ma anche in corso di esecuzione, al fine di comporre celermente i diversi interessi contrapposti delle parti. Non solo si prevede il potenziamento dei metodi alternativi di soluzione delle controversie, con l'attribuzione all'ufficiale giudiziario del tentativo di conciliazione nei diversi ambiti del diritto, ma anche la possibilità di constatare, in corso di esecuzione, che la pretesa creditoria sia stata soddisfatta anche tramite conciliazione, con carattere di ufficialità.

Non vanno trascurate le funzioni delegate dal giudice, tali da rendere maggiormente attivo l'ufficiale giudiziario in ambito esecutivo: la vendita dei beni immobili, compresi quelli delle procedure fallimentari, la redazione del progetto di riparto e la distribuzione delle somme ricavate, l'apposizione e la rimozione dei sigilli, funzioni in cui l'intervento del giudice va mantenuto ove sorgano delle controversie in merito.

Le tariffe, gli onorari e i diritti sono stabiliti dal Ministro della giustizia; la nomina e l'abilitazione all'esercizio della professione si conseguono con il superamento di un concorso e previo adeguato periodo di tirocinio. Il Ministro della giustizia stabilisce altresì il numero e le sedi degli ufficiali giudiziari, periodicamente aggiornati, in modo da rispondere effica-

cemente ai carichi di lavoro delle diverse sedi di tribunale.

Si stima che la riforma della figura dell'ufficiale giudiziario, così prospettata, sia suscettibile di creare inizialmente almeno duemila posti di lavoro, per i laureati e per i dipendenti dei nuovi studi professionali.

Nel periodo di prima formazione dell'albo si prevede il transito alla libera professione degli attuali ufficiali giudiziari, posizione economica C1, che ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, previo periodo di formazione e di approfondimento sulle materie giuridiche inerenti alle nuove attribuzioni, le cui durata e modalità sono stabilite con provvedimento del Ministro della giustizia. Il passaggio alla libera professione creerebbe un risparmio per l'erario per le retribuzioni non più corrisposte.

Strettamente collegata alla riforma degli ufficiali giudiziari è l'istituzione degli uffici notificazioni e protesti, con il riassetto degli attuali uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, il cui organigramma sarà composto da ufficiali giudiziari, posizione economica C1, che non passano alla libera professione, dagli ex assistenti (ex aiutanti ufficiali giudiziari) ora denominati ufficiali giudiziari, posizione economica B3, e dagli attuali operatori giudiziari. La struttura organizzativa dell'ufficio sarà diretta da un ufficiale giudiziario, posizione economica C1, con obblighi, attribuzioni e competenze previsti dall'attuale ordinamento degli ufficiali giudiziari.

La proposta di legge prevede quindi il riassetto dell'ufficio, che garantisce lo svolgimento di tutte le attività di protesto e di notificazione e delle attività correlate, eseguendo i compiti e le funzioni necessari per prestare assistenza all'attività del giudice oppure su impulso di parte.

Il provvedimento si coordina con le previsioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni sulle comunicazioni e notificazioni in via telematica; si colloca, dunque, nel solco del potenziamento del

processo telematico, al fine di velocizzare e di ridurre ulteriormente i tempi e i costi della giustizia per il cittadino e per le imprese.

La notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario, infatti, offre maggiori garanzie rispetto a quella effettuata a mezzo del servizio postale: si prevede la notificazione personale per tutti gli atti introduttivi dei giudizi penali, civili e amministrativi.

Dall'incremento dell'efficacia del procedimento notificatorio consegue un risparmio di risorse pubbliche: si evitano declaratorie di violazione del diritto a un equo processo, sia civile, sia penale, e si hanno processi più celeri. Si genera altresì un risparmio indiretto, giacché una maggiore certezza del diritto crea le condizioni alla base della competitività del « sistema Paese ».

Al riordino dell'ufficio deve accompagnarsi la revisione delle procedure, con la soppressione delle notifiche postali e con la previsione della notificazione personale da parte dell'ufficiale giudiziario.

È di dominio pubblico la circostanza che le notificazioni postali non offrono eguali garanzie: gli agenti postali non sempre si attengono al rispetto delle regole che disciplinano la notifica a mezzo posta, producendo nullità relative o assolute dell'atto da notificare, tanto che gli operatori del settore, gli avvocati, i giudici e i procuratori della Repubblica, richiedono e ordinano che le notificazioni avvengano a mano e siano eseguite personalmente dall'organo notificatore.

In un'ottica di riqualificazione degli operatori e di trasparenza dei costi della giustizia, sono rivisti i sistemi di accredito e di riparto dei diritti di notificazione e dei protesti, oltre al riassetto dei diritti di protesto. Non si trascura la detassazione dell'indennità di trasferta per coloro che utilizzano la propria autovettura, in alternativa al rimborso delle spese a piè di lista; i maggiori oneri derivanti da tali disposizioni sono compensati dal risparmio delle spese delle notificazioni postali attualmente a carico dell'erario.

Nondimeno, la riforma della figura dell'ufficiale giudiziario non può dirsi completa se non agendo sulle fasi successive al pignoramento dei beni: infatti grava tuttora un pregiudizio sulle imprese e sull'intera economia, causato dai ritardi nel recupero del credito nonché dai corrispondenti costi amministrativo-finanziari e da quelli connessi al degrado dei beni mobili e immobili dovuto ai tempi lunghi delle esecuzioni.

Siffatti inconvenienti possono essere superati con il ricorso sistematico agli istituti di vendite giudiziarie (denominazione piuttosto riduttiva dei molteplici compiti e delle attribuzioni che la normativa vigente affida a tali ausiliari della giustizia). Essi, previsti dall'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui nel regio decreto n. 1368 del 1941, come coloro che sono autorizzati alle vendite dei beni mobili e all'amministrazione degli immobili, si sono visti attribuire compiti sempre più importanti; essi godono dei requisiti di qualificazione e di specializzazione volti ad assicurare, in modo ottimale, l'espletamento delle forme di pubblicità più innovative, l'asporto, la custodia, l'esposizione, il deposito, la vendita dei beni mobili e la gestione immobiliare. La vigilanza ministeriale cui gli istituti sono soggetti per legge, attraverso verifiche semestrali, annuali e ispezioni, è prova dell'affidabilità, imparzialità e trasparenza nei diversi espletamenti.

Va riconosciuto un ruolo maggiormente pregnante agli istituti di vendite giudiziarie le cui attività strettamente collegate e inscindibili con quelle dell'ufficiale giudiziario mirano a velocizzare notevolmente la procedura esecutiva con l'obiettivo di massimizzare il risultato della gestione dei beni pignorati.

Con un percorso che parte da lontano, gli istituti hanno effettuato notevoli investimenti e dispongono di strutture tecnologicamente avanzate nonché di risorse professionalmente preparate anche in ambito commerciale. Tutto ciò contribuisce a

incrementare la fruttuosità delle vendite immobiliari e mobiliari.

Dati disaggregati confermano l'aumento cospicuo dei realizzati nelle vendite di immobili e la sostanziale riduzione della durata media delle procedure esecutive, soprattutto nella fase satisfattiva ove risultano coinvolti gli istituti di vendite giudiziarie quali ausiliari del giudice.

I vantaggi economici derivanti dalla presente proposta di legge sono evidenti laddove si pensi che i creditori procedenti non sono soltanto i cittadini e le imprese, ma anche l'erario per imposte non pagate e gli istituti previdenziali e assistenziali (Istituto nazionale della previdenza sociale e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i contributi loro dovuti.

Già prima della recente riforma del processo esecutivo, alcuni tribunali avevano iniziato la prassi virtuosa di nominare custodi dei beni immobili gli istituti di vendite giudiziarie; il loro prezioso ruolo e la fattiva collaborazione hanno contribuito non poco a porre rimedio all'intasamento dei processi esecutivi, nonché alle procedure concorsuali, alla liquidazione delle eredità giacenti e alle vendite coattive in genere.

Il ricorso costante agli istituti di vendite giudiziarie, in considerazione della specializzazione raggiunta, dell'esistenza di strutture idonee e del possesso di idonei requisiti di professionalità, può assicurare un migliore realizzo nelle vendite, un contenimento dei costi e un migliore soddisfacimento delle ragioni di credito delle parti private e dell'erario.

È ormai indifferibile definire con chiarezza le funzioni attribuite agli istituti di vendite giudiziarie, con le opportune modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle leggi speciali.

Nella proposta di legge, è prevista, pertanto, la competenza degli istituti nelle valutazioni e nella redazione degli inventari in genere; la spiccata vocazione commerciale, non presente in altre figure ausiliarie del giudice, consente loro di redigere l'inventario con gli idonei supporti in

modo da presentare i beni da esitare corredati da informazioni complete e trasparenti. Essi, inoltre, sono in grado di attribuire ai beni una stima approssimativamente molto vicina all'effettivo valore di realizzo, risolvendo l'annosa questione dell'effettività della valutazione dei beni eseguiti, uno dei motivi dell'insuccesso delle vendite giudiziarie, fallimentari e coattive.

È ormai acclarato che la custodia degli immobili da parte di operatori professionali, in luogo di un debitore non collaborativo, incrementa notevolmente i risultati delle vendite. La custodia e l'amministrazione dei beni immobili pignorati si esplicano, oltre che nella conservazione, nella gestione del bene finalizzata a ottimizzare la redditività dal momento del pignoramento a quello della vendita. In qualità di custode, l'istituto assicura agli interessati all'acquisto l'accesso all'immobile, per fare constatare la consistenza e le condizioni dello stesso.

I notevoli risultati sono stati raggiunti grazie a una celere liberazione dell'immobile pignorato e a un'intensa operazione di trasparenza e di potenziamento del servizio, che ha incrementato l'interesse del pubblico verso questo mercato e, in definitiva, il successo delle vendite giudiziarie.

Sul fronte dei beni mobiliari, il deterioramento, la sostituzione o la sottrazione dei beni non asportati, o lasciati incustoditi nei locali dell'azienda fallita, sono le cause primarie che concorrono a determinare l'insuccesso della liquidazione dell'attivo fallimentare e delle vendite in genere.

Nella proposta di legge si conferisce dignità legislativa ai compiti che diversi tribunali già affidano agli istituti in parola per le vendite e per le funzioni a esse connesse, non scaturenti direttamente dal processo esecutivo. Ci si riferisce a tutte le procedure in cui l'intervento degli istituti di vendite giudiziarie, effettuato finora soltanto in via sporadica o sperimentale, ha dato risultati insperati: si tratta della curatela dell'eredità giacente, di incarichi nelle vendite in danno al venditore e al compratore di cui agli articoli 1515 e 1516

del codice civile e nelle vendite delle procedure concorsuali.

Sono precisate le tipologie di beni che possono essere venduti da tali istituti, comprendendo beni mobili, mobili registrati, titoli, partecipazioni, con esclusione dei beni immobili, superando le difficoltà interpretative che hanno ostacolato, finora, l'attribuzione degli incarichi da parte dei tribunali.

La recente riforma delle procedure concorsuali ha concesso al curatore la facoltà di vendere direttamente i beni mediante procedure competitive. Nella prospettiva del miglioramento dell'efficienza della liquidazione, occorre assicurare le migliori condizioni di realizzo che soltanto operatori professionali sono in grado di assicurare. La funzionalità delle vendite giudiziarie, coattive e fallimentari in particolare, come già argomentato, dipende dall'effettiva e trasparente interazione con il mercato.

Non va trascurato che gli istituti di vendite giudiziarie stanno dando un non trascurabile apporto ad Equitalia Spa nella riscossione coattiva dei tributi e delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, in virtù dell'attivazione della collaborazione prevista dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Gli agenti della riscossione, infatti, ricorrono agli istituti di vendite giudiziarie per l'asporto, la custodia e la vendita di beni mobili, anche registrati, sottoposti a esecuzione esattoriale.

In tale prospettiva, gli istituti di vendite giudiziarie vanno considerati a pieno titolo *partner* nell'alienazione dei veicoli oggetto di confisca, nonché degli altri beni mobili oggetto di confisca disposta in via amministrativa o penale; l'Agenzia del demanio ha già stipulato alcune convenzioni in merito.

Le aste giudiziarie non sono estranee alla diffusione delle tecnologie, in quanto l'ampia diffusione delle stesse ha già contribuito ad avvicinare in modo sostanziale il cittadino a tale tipologia di vendita. Gli istituti di vendite giudiziarie godono del-

l'esperienza capace di creare un proficuo connubio tra il sapere giuridico e l'avanguardia informatica. Per questo si propone di regolamentare il fenomeno, riconoscendo un ruolo di primo piano agli istituti di vendite giudiziarie, forti della competenza finora spiegata.

Tali innovazioni vanno di pari passo con una maggiore trasparenza delle vendite e, quindi, con le potenzialità della pubblicità legale e commerciale. L'adeguatezza delle forme pubblicitarie, nella prospettiva della più efficace interazione con tutti i possibili interessati, crea le condizioni del migliore realizzo possibile delle vendite; va quindi codificata in capo agli

istituti la funzione di pubblicità legale e commerciale, anche in via informatica, che completa la vendita telematica.

In conclusione, la proposta di legge fa perno su tre punti fondamentali: la riforma della figura dell'ufficiale giudiziario, il riassetto degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e la definizione legislativa delle attività degli istituti di vendite giudiziarie, nella convinzione che si tratti di una riforma urgente per rendere certa ed effettiva la tutela giudiziaria dei diritti che il nostro ordinamento riconosce, per incrementare le entrate dell'erario e, in definitiva, per il rilancio della competitività del « sistema Paese ».



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione dell'Ordine professionale degli ufficiali giudiziari).*

1. È istituito l'Ordine professionale degli ufficiali giudiziari, di seguito denominato « Ordine ». Presso l'Ordine è istituito l'albo nazionale al quale sono iscritti gli ufficiali giudiziari.

2. Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali e procedono all'espletamento degli atti loro richiesti dall'autorità giudiziaria o dai cancellieri ovvero previo impulso di parte.

## ART. 2.

*(Delega al Governo per la definizione dell'ambito della professione di ufficiale giudiziario).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione degli ambiti di esercizio dell'attività professionale di ufficiale giudiziario e per le modificazioni conseguenti al codice civile, al codice di procedura civile e alle leggi speciali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'oggetto della professione mediante l'esplicitazione delle seguenti attività proprie dell'ufficiale giudiziario:

1) attività inerente alla formazione dei titoli esecutivi stragiudiziali e attività connesse, secondo le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali;

2) pignoramento dei beni mobili e immobili;

3) notifica del titolo esecutivo e del precetto in ipotesi di concessione del provvedimento di dispensa dall'ordinario termine dilatorio di dieci giorni di cui all'articolo 482 del codice procedura civile;

4) attuazione dei provvedimenti cautelari, di esecuzione e di urgenza, nonché delle esecuzioni in forma specifica previste dai titoli III e IV del libro terzo del codice di procedura civile e dalle leggi speciali, con notifica del provvedimento giudiziale qualora la parte procedente ne chieda la contestualità;

5) sequestro e pignoramento di navi e di aeromobili;

6) esecuzione forzata sui brevetti, sui marchi e sui modelli, prevista dalle leggi speciali;

7) esecuzione dei pignoramenti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

8) potere ispettivo con accesso all'anagrafe tributaria e alle banche dati pubbliche ove reso necessario nell'espletamento dell'incarico affidato e per l'assunzione delle funzioni necessarie alla realizzazione del titolo;

9) facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove ritenuto necessario, con potere di direzione e di coordinamento nel corso delle operazioni richieste;

10) tentativo di conciliazione nelle controversie in materia di diritto del lavoro, di diritto di famiglia e di diritto commerciale e societario;

11) attività diretta alla constatazione che la pretesa assistita da titolo esecutivo è stata comunque interamente soddisfatta, con effetti estintivi dell'esecuzione iniziata, ovvero che è intervenuta la conciliazione tra le parti, con effetti estin-



tivi o sostitutivi del titolo esecutivo originario;

12) esecuzione di atti e di provvedimenti di Paesi esteri e delle decisioni dell'Unione europea;

13) esecuzione delle decisioni arbitrali italiane ed estere;

14) ricezione delle dichiarazioni di accettazione di eredità con il beneficio dell'inventario, di cui all'articolo 484 del codice civile, le quali acquistano efficacia dal giorno della loro trascrizione negli appositi registri tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

15) ricezione delle dichiarazioni di rinuncia all'eredità di cui all'articolo 519 del codice civile;

16) redazione di processo verbale di offerta reale e per intimazione ai sensi degli articoli 1209 e seguenti del codice civile;

17) redazione del processo verbale di interpellanze pubbliche e private con valore probatorio, nonché redazione dei verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 2674, secondo comma, del codice civile;

18) autenticazione di atti privati e legalizzazione di atti ai fini degli articoli 2657 e 2837 del codice civile;

19) attività di significazione, prevedendo che la consegna di determinati atti giudiziari sia effettuata con processo verbale;

20) certificazione e attestazione di dichiarazioni testimoniali, di relazioni peritali e di atti destinati all'utilizzo nel processo civile, nonché certificazione di fatti e di situazioni constatati dall'ufficiale giudiziario in qualità di pubblico ufficiale;

21) ricezione di atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti;

22) ricezione con giuramento di atti di notorietà in materia civile e commerciale;

23) attestazione della conformità delle riproduzioni meccaniche o grafiche allo stato di cose o di luoghi;

24) rilascio di copie di atti, di estratti e di certificazioni concernenti le attività comprese nelle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario;

25) attività stragiudiziale di recupero crediti;

26) essere prescelto o nominato consulente tecnico, perito o arbitro;

27) servizio protesti di cambiali ed assegni bancari ai sensi delle disposizioni di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

*b)* definizione delle funzioni proprie del giudice che possono essere svolte, su delega dell'autorità giudiziaria, dall'ufficiale giudiziario, secondo le seguenti indicazioni:

1) l'apposizione e la rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

2) nelle espropriazioni mobiliari, l'assegnazione, la redazione del progetto di riparto e la distribuzione della somma ricavata;

3) nelle espropriazioni immobiliari, la vendita e l'assegnazione, nonché la redazione del progetto di riparto;

4) la ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile;

*c)* definizione delle funzioni proprie del curatore fallimentare che possono essere svolte, su sua delega, dall'ufficiale giudiziario, in materia di vendite immobiliari conseguenti alle procedure fallimentari;

*d)* disciplina dell'ordinanza di vendita dell'ufficiale giudiziario, prevedendo che la stessa disponga la nomina degli istituti autorizzati alle vendite all'incanto, di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio

decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominati « istituti di vendite giudiziarie », le modalità di vendita dei beni da alienare, le forme di pubblicità da espletare, nonché il deposito delle somme ricavate e dei verbali di aggiudicazione. Agli istituti di vendite giudiziarie è in ogni caso preclusa la vendita dei beni immobili;

e) previsione che gli istituti di vendite giudiziarie, nelle esecuzioni immobiliari, forniscano all'ufficiale giudiziario l'assistenza necessaria alla vendita, ivi compreso l'utilizzo di una sala per l'espletamento delle aste immobiliari; previsione che i compensi siano posti a carico della procedura e fissati dal Ministro della giustizia.

### ART. 3.

*(Delega al Governo per la regolamentazione della professione di ufficiale giudiziario).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione della disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ordine e del regime previdenziale dell'ufficiale giudiziario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione dell'Ordine in consiglio nazionale e in ordini distrettuali, articolati per circondario di tribunale;

b) definizione delle modalità per la costituzione e per la composizione del consiglio nazionale e dei consigli distrettuali dell'Ordine, nonché dei relativi organi esecutivi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di rappresentatività;

c) attribuzione della vigilanza sul consiglio nazionale e sugli ordini distrettuali al Ministero della giustizia;

d) individuazione, anche mediante rinvio a una fonte regolamentare, del numero di uffici sede di ufficiale giudiziario per ciascuna circoscrizione, coinci-

dente con il circondario di ciascun tribunale, e regolamentazione dell'esercizio della professione su base territoriale nei limiti resi necessari dalla rilevanza pubblica dell'attività svolta e secondo modalità che rispettano il principio di concorrenza, osservando, in particolare, l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di domiciliarsi e di esercitare le sue funzioni nella sede assegnatagli;

*e)* attribuzione ai consigli distrettuali di funzioni, da esercitare in conformità alle direttive generali eventualmente impartite dal consiglio nazionale, sentito il Ministero della giustizia, nelle seguenti materie:

1) formazione e aggiornamento periodico della professionalità;

2) regolamentazione dell'attività degli iscritti nelle materie di competenza dei consigli distrettuali; controllo della deontologia, anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali; elaborazione e informazione all'utenza dei contenuti minimi delle prestazioni e del loro costo;

3) tenuta e aggiornamento degli albi distrettuali e dei provvedimenti disciplinari, con obbligo di segnalare al consiglio nazionale le ipotesi che comportano cancellazione dall'albo nazionale;

4) rappresentanza istituzionale e rapporti esterni con le istituzioni locali;

*f)* attribuzione al consiglio nazionale dei seguenti poteri:

1) vigilanza sull'attività dei consigli distrettuali;

2) decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dei consigli distrettuali in materia disciplinare e di tenuta degli albi distrettuali;

3) adozione delle delibere in materia di cancellazione dall'albo nazionale;

4) organizzazione delle attività di formazione e di aggiornamento periodici e obbligatori per gli appartenenti alla categoria;

5) rappresentanza istituzionale esterna degli iscritti;

6) adozione del codice deontologico, da sottoporre all'approvazione del Ministero della giustizia;

7) adozione delle opportune misure per il coordinamento dell'attività dei consigli distrettuali;

g) iscrizione dell'ufficiale giudiziario a una forma di previdenza obbligatoria, anche separata, con salvaguardia dei diritti maturati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 7.

#### ART. 4.

*(Esercizio della professione, modalità di accesso, incompatibilità e tariffe).*

1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 è necessario che l'ufficiale giudiziario sia iscritto all'albo nazionale.

2. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte d'appello.

3. Per l'iscrizione all'albo nazionale è necessario:

a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta irreprensibile;

d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'ordine distrettuale presso il quale è richiesta l'iscrizione o il trasferimento;

e) non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore;

f) aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universi-

tario di durata non inferiore a quattro anni o un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

g) avere superato il concorso bandito dal Ministero della giustizia per le sedi disponibili, previo superamento di prove scritte e orali dirette ad accertare l'idoneità tecnico-professionale all'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario, con la previsione, quale requisito di ammissione al concorso, dello svolgimento di un periodo minimo di pratica biennale presso un ufficiale giudiziario; le modalità di svolgimento del concorso e del tirocinio sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

4. L'ufficiale giudiziario deve tenere appositi registri secondo gli schemi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

5. L'esercizio della professione di ufficiale giudiziario è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente o abituale:

a) della professione di notaio;

b) della professione di avvocato;

c) della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

d) della professione di giornalista professionista;

e) delle attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o di servizi, dell'attività intermediaria nella circolazione di beni o di servizi, tra cui ogni tipologia di mediazione, di trasporto o di spedizione, e delle attività bancarie, finanziarie, assicurative e agricole, ovvero ausiliarie delle citate attività;

f) dell'attività di appaltatore o di concessionario di pubblici servizi o di pubbliche funzioni.

6. Gli esercenti la professione di ufficiale giudiziario sono obbligati a stipulare l'assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da ga-

rantire l'effettivo risarcimento dei danni, compresi quelli provocati dai dipendenti del professionista.

7. Il numero e le sedi degli ufficiali giudiziari sono determinati con decreto del Ministro della giustizia e possono essere periodicamente aggiornati. In sede di prima attuazione della presente legge, all'albo nazionale sono iscritti tutti gli ufficiali giudiziari in servizio presso gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C1, che presentano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che frequentano corsi di formazione sulle funzioni di nuova attribuzione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia. Per l'iscrizione all'albo nazionale e per la formazione della relativa graduatoria, si tiene conto dell'anzianità maturata con riferimento al provvedimento di nomina emanato ai sensi dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

8. L'ufficiale giudiziario ha diritto, per ogni atto, estratto o certificato e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, a essere retribuito mediante onorari, oltre al rimborso delle spese e dei diritti accessori.

9. Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute quale rimborso all'ufficiale giudiziario sono stabiliti da un tariffario approvato dal Ministro della giustizia e adeguato con cadenza biennale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

10. Per tutti gli atti per i quali la legge prevede l'esenzione dal pagamento di ogni spesa, diritto e compenso, è corrisposto da parte dello Stato all'ufficiale giudiziario il 50 per cento degli onorari stabiliti ai sensi del comma 9, oltre al rimborso delle spese sostenute per il compimento di tali atti; l'ordinativo di pagamento è emesso, sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria, dal cancelliere del tribunale che provvede a iscriverlo sull'apposito modello, secondo la procedura prevista dal testo



unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

ART. 5.

*(Delega al Governo in materia di istituzione degli uffici notificazioni e protesti).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'istituzione e alla disciplina di articolazioni organizzative degli uffici giudiziari denominate « uffici notificazioni e protesti ».

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere al riassetto degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti mediante l'istituzione degli uffici notificazioni e protesti;

b) prevedere che agli uffici notificazioni e protesti siano adibiti gli ufficiali giudiziari, appartenenti alle aree funzionali B e C, di cui all'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, che non si avvalgono o che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, fatte salve l'anzianità di servizio, l'area funzionale e la posizione economica di provenienza e nel rispetto del principio della conservazione della retribuzione complessiva;

c) prevedere che a capo degli uffici notificazioni e protesti siano posti i dirigenti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 ricoprono la medesima funzione negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

d) prevedere la sostituzione degli ufficiali giudiziari dirigenti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7;

e) prevedere che gli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti svolgano le proprie attribuzioni presso gli

uffici notificazioni e protesti, attribuendo agli stessi, con esclusione dei compiti di assistenza alle udienze civili e penali, anche il compito di provvedere alle comunicazioni attraverso *fax* e posta elettronica secondo le disposizioni dell'ufficiale giudiziario dirigente;

*f)* prevedere la competenza degli uffici notificazioni e protesti per le notificazioni degli atti civili, penali e amministrativi, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di tribunale e di corte d'appello, da effettuare a richiesta dei soggetti pubblici e privati;

*g)* attribuire agli uffici notificazioni e protesti il servizio protesti di cambiali e di assegni bancari ai sensi delle norme di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e delle disposizioni di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

*h)* prevedere che i diritti, le tasse e ogni altro tributo corrisposto dalle parti all'ufficio notificazioni e protesti siano depositati, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, presso un conto corrente, bancario o postale, intestato all'ufficio e che siano versati dallo stesso alle casse dello Stato con evidenza quindicinale;

*i)* prevedere che una percentuale dei diritti riscossi per l'elevazione dei protesti cambiari e degli assegni sia trattenuta e conferita agli ufficiali giudiziari appartenenti all'ufficio notificazioni e protesti a compensazione del lavoro svolto oltre le ore 14;

*l)* prevedere, a compensazione del lavoro eseguito oltre le sei ore giornaliere, che sia stabilito un compenso forfetario in ragione di una percentuale sui diritti di notificazione riscossi nel mese;

*m)* prevedere che ogni ufficiale giudiziario appartenente all'ufficio notificazioni e protesti comunichi al rispettivo dirigente l'utilizzo della propria autovettura per l'espletamento dell'attività;

*n)* prevedere che le indennità di trasferta incassate per la notificazione degli atti siano ripartite dal dirigente tra i componenti dell'ufficio notificazioni e pro-

testi in parti uguali e che le relative somme siano depositate sul conto corrente di cui alla lettera *h*);

*o*) prevedere il pagamento dell'indennità di trasferta per gli atti penali con cadenza mensile, secondo la procedura di liquidazione prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in base alle stesse tariffe previste per gli atti civili richiesti dalle parti private;

*p*) prevedere la detassazione delle indennità di trasferta o, in alternativa, la deducibilità delle spese di manutenzione, di carburante e di assicurazione dell'autovettura utilizzata dall'ufficiale giudiziario notificatore;

*q*) prevedere che le retribuzioni degli ufficiali giudiziari appartenenti all'ufficio notificazioni e protesti siano liquidate dalla competente sezione della Ragioneria generale dello Stato;

*r*) prevedere che lo Stato fornisca i registri e quanto altro occorre per il funzionamento dell'ufficio notificazioni e protesti, in analogia a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.

#### ART. 6.

*(Delega al Governo in materia di notificazioni e di comunicazioni).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa in materia di notificazioni e di comunicazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) sopprimere il servizio notificazioni a mezzo posta di qualsiasi atto per il quale, per legge o per regolamento, ovvero per volontà della parte richiedente, è pre-

visto l'intervento dell'ufficiale giudiziario notificatore;

b) prevedere che le comunicazioni di cancelleria agli avvocati, ai consulenti tecnici e agli ausiliari del giudice siano effettuate a mezzo di posta elettronica o di *fax*, indicati obbligatoriamente nell'atto di introduzione di ogni giudizio da instaurare presso i tribunali o i giudici di pace;

c) prevedere che le comunicazioni siano effettuate personalmente dall'ufficiale giudiziario notificatore in qualsiasi luogo della circoscrizione di competenza, qualora non sia possibile l'utilizzo della posta elettronica o del *fax*;

d) prevedere che gli atti penali, dall'informativa di garanzia alla conclusione del procedimento, siano eseguiti personalmente dall'ufficiale giudiziario notificatore.

#### ART. 7.

*(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso un motivato parere dalle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di un mese dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei citati articoli.

#### ART. 8.

*(Definizione dell'ambito di attività degli istituti di vendite giudiziarie).*

1. Agli istituti di vendite giudiziarie è riconosciuta competenza specifica nelle

vendite disposte dall'autorità giudiziaria e nelle vendite coattive, con esclusione delle espropriazioni per pubblica utilità. In particolare, sono attribuite agli istituti di vendite giudiziarie le seguenti attività, ivi comprese le operazioni connesse e complementari:

*a)* asporto, custodia e vendita di beni mobili, anche registrati, nonché dei corpi di reato;

*b)* vendita di titoli di credito, di partecipazioni, di strumenti finanziari e di aziende;

*c)* custodia dei beni immobili;

*d)* amministrazione di beni immobili, di patrimoni, di aziende e di eredità giacenti;

*e)* vendita dei beni delle procedure concorsuali;

*f)* attività di recupero, di deposito, di redazione dell'inventario e di alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ovvero di beni mobili, anche registrati, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189;

*g)* vendita di beni mobili, anche registrati, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

*h)* pubblicità legale e commerciale delle vendite di beni mobili, di mobili registrati, di beni immobili e di ogni altro bene di cui al presente articolo, nonché di quelli afferenti le procedure concorsuali.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

*a)* al primo comma dell'articolo 528 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di regola il curatore è scelto tra gli istituti autorizzati alle vendite all'incanto. »;

*b)* al primo comma dell'articolo 2344 del codice civile sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: « ovvero di un istituto autorizzato alle vendite all'incanto »;

c) al terzo comma dell'articolo 2471 del codice civile, dopo le parole: « all'incanto » sono inserite le seguenti: « tramite un istituto autorizzato alle vendite all'incanto, nominato con il provvedimento di cui al secondo comma »;

d) al secondo comma dell'articolo 2795 del codice civile è premesso il seguente periodo: « La vendita è effettuata da un istituto autorizzato alle vendite all'incanto. »;

e) al primo comma dell'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto in fine il seguente numero:

« 2-bis) gli istituti autorizzati alle vendite all'incanto »;

f) all'articolo 518 del codice di procedura civile:

1) al primo comma, le parole: « di un esperto stimatore » sono sostituite dalle seguenti: « di un istituto autorizzato alle vendite all'incanto in qualità di esperto stimatore »;

2) al settimo comma, le parole: « uno stimatore » sono sostituite dalle seguenti: « un istituto autorizzato alle vendite all'incanto in qualità di esperto stimatore »;

g) l'articolo 520 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 520. — (*Custodia dei mobili pignorati*). — L'ufficiale giudiziario trattiene il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dall'ufficiale giudiziario nelle forme dei depositi giudiziari; i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi da un istituto autorizzato alle vendite all'incanto.

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, anticipandone le spese, trasportandole presso un luogo di

pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore, individuandolo, di regola, in un istituto autorizzato alle vendite all'incanto; quest'ultimo è autorizzato alla custodia dei beni anche nel luogo in cui si trovano e ad effettuare accessi periodici per la loro verifica »;

*h)* al secondo comma dell'articolo 533 del codice di procedura civile, le parole da: « deve riconsegnare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « provvede alla vendita all'incanto ai sensi dell'articolo 534 »;

*i)* al primo comma dell'articolo 534 del codice di procedura civile, le parole: « ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato » sono sostituite dalle seguenti: « ne affida l'esecuzione a un istituto autorizzato alle vendite all'incanto »;

*l)* al terzo comma dell'articolo 537 del codice di procedura civile, le parole: « nella cancelleria » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'ufficiale giudiziario precedente »;

*m)* all'articolo 559 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Su istanza di un creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, nomina custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto »;

2) al quarto comma, le parole: « la persona incaricata delle dette operazioni o » sono soppresse;

*n)* il primo comma dell'articolo 592 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a un istituto autorizzato alle vendite all'incanto »;



o) al primo comma dell'articolo 609 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'inventario delle cose mobili rinvenute è redatto da un istituto autorizzato alle vendite all'incanto mediante rappresentazione fotografica e su supporto cartaceo. La nomina è disposta, ai sensi dell'articolo 68, dall'ufficiale giudiziario procedente »;

p) al primo comma dell'articolo 769 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con l'assistenza di un istituto autorizzato alle vendite all'incanto »;

q) all'articolo 773 del codice di procedura civile, le parole: « uno o più stimatori » sono sostituite dalle seguenti: « un istituto autorizzato alle vendite all'incanto in qualità di stimatore »;

r) all'articolo 776 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « Le cose mobili e » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le cose mobili sono consegnate a un istituto autorizzato alle vendite all'incanto. »;

3) nella rubrica, dopo le parole: « Consegna delle » sono inserite le seguenti: « carte e delle »;

s) al primo comma dell'articolo 783 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La vendita è effettuata di regola da un istituto autorizzato alle vendite all'incanto »;

t) all'articolo 7, secondo comma, del regio-decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, le parole da: « provvede » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nomina custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto, incaricandolo altresì della vendita del bene a trattativa privata o all'incanto o ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile, previa perizia di stima dell'autoveicolo da parte del medesimo istituto »;

u) all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole da: « anche avvalendosi » fino a: « forme di pubblicità » sono sostituite dalle seguenti: « avvalendosi di un istituto autorizzato alle vendite all'incanto, sulla base di stime dallo stesso effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto è in ogni caso preclusa la vendita dei beni immobili. I predetti istituti assicurano la pubblicità con le forme di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile e con le altre forme di pubblicità commerciale su quotidiani, sul proprio sito *internet* e sul bollettino ufficiale delle aste giudiziarie previsto dall'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 »;

2) il settimo comma è abrogato;

v) all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario e alienazione dei beni di cui al primo periodo a un istituto autorizzato alle vendite all'incanto »;

z) dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. — 1. Per l'asporto, per la custodia e per la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il soggetto procedente può avvalersi degli istituti autorizzati alle vendite all'incanto ».

3. Gli istituti di vendite giudiziarie, nell'espletamento delle operazioni di vendita, possono utilizzare strumenti telematici o informatici, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, con-

cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Le modalità tecniche delle vendite telematiche sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

4. I siti *internet* gestiti dagli istituti di vendite giudiziarie, nonché dalla loro associazione nazionale, sono iscritti di diritto nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2006, per la vendita dei beni mobili e immobili, nonché per le vendite previste dalle disposizioni di cui al presente articolo. Il comma 5 del citato articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006 è abrogato.

#### ART. 9.

*(Esecuzione temporanea di notificazioni e sequestri).*

1. Qualora in un circondario di tribunale non sia presente per qualsiasi motivo un istituto di vendite giudiziarie o ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 41 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, il presidente della corte d'appello, su richiesta del presidente del tribunale, dispone, con carattere d'urgenza, con proprio decreto che tutti gli incarichi di competenza siano eseguiti temporaneamente dall'istituto di vendite giudiziarie del circondario confinante ovvero, se ciò non è possibile per esigenze di servizio, da un altro istituto dello stesso distretto. In tale ipotesi il presidente del tribunale provvede ad assegnare un locale all'interno degli uffici giudiziari destinato al servizio di accettazione degli incarichi.

#### ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*16PDL0050340\*